

LIVELLO SONORO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E DELLE TELEVENDITE

Fiammetta Malagoli

Nel mese di febbraio 2009, l' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato la delibera 34/09/CSP, fornendo disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite.

Tale provvedimento è stato preceduto da una serie di altri e deve essere inserito nel quadro normativo vigente in tema di pubblicità radiotelevisiva e televendite.

Con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, l' AGCOM approvava il regolamento in materia, appunto, di pubblicità televisiva e televendite.

Attraverso tale regolamento, veniva sancita la riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma, attraverso l' uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, acustici in quelli radiofonici. Veniva, poi, regolamentato l' inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive, in relazione alla durata dei programmi ed alla loro natura.

Negli anni successivi alla sua emissione, il regolamento, veniva modificato ed integrato in diverse occasioni. Con delibera n. 132/06/CSP, l' AGCOM apportava ulteriori modifiche, in particolare vietando la diffusione di messaggi pubblicitari e televendite aventi una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, potenza sonora da definirsi in base a parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento, che sarebbero stati determinati dall' Autorità con apposito provvedimento, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera stessa.

L' AGCOM emetteva, quindi, successivamente, la propria delibera n. 157/06/CSP, riguardante le misure urgenti per l' osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite, in attesa di fissare in maniera definitiva i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento. Nel provvedimento emanato dall' Autorità si indicava la metodologia da adottarsi in via temporanea per il rilevamento oggettivo della differenza tra il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di programma televisivo ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicità, estratti dalla medesima trasmissione televisiva. La verifica riguardava programmi televisivi diffusi sia su frequenze terrestri, sia via cavo, sia via satellite, nelle fasce di programmazione dalle 7 alle 24.

Nell' allegato A alla delibera di cui sopra si precisava che il confronto tra il livello del segnale audio dei programmi, da una parte, e dei messaggi pubblicitari e delle televendite, dall' altra, sarebbe stato ottenuto come differenza del livello efficace medio (RMS, *Root Mean Square*, Radice Quadrata della Media), espresso in decibel, misurato su due campioni successivi relativi, rispettivamente, al programma e al messaggio pubblicitario o alla televendita.

Venivano, poi, fornite ulteriori istruzioni metodologiche ed una tabella di confronto dei livelli sonori.

I parametri indicati ed i criteri individuati in via provvisoria si rivelarono di difficile applicazione e, pertanto, con delibera 50/07/CSP del 7 marzo 2007 veniva costituito un tavolo tecnico per la individuare in maniera definitiva i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite e, nel contempo, venivano indicate le modalità di funzionamento del tavolo e gli scopi dello stesso. Più precisamente, scopo del tavolo tecnico era quello di individuare eventuali integrazioni e/o modifiche relativamente alla fissazione dei parametri tecnici ed alla metodologia di rilevamento; definire, ove necessario, le modalità per eseguire prove e test tecnici di supporto e verifica alle attività di cui sopra; pervenire a parametri tecnici e a metodologie di riferimento il più possibile condivise in vista del provvedimento finale.

Venivano invitati a partecipare al tavolo tecnico la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le emittenti nazionali private, i fornitori di contenuto su frequenze terrestri in tecnica digitale, via satellite e via cavo, le associazioni rappresentative delle emittenti

radiotelevisive locali e gli altri soggetti interessati, tra cui le associazioni dei consumatori e degli utenti. Al tavolo partecipò anche Unicom.

Venne sin da subito posta in evidenza la difficoltà di individuare la nozione di “potenza sonora ordinaria dei programmi” e la conseguente opportunità di definirne il contenuto attraverso una regolamentazione di carattere tecnico. Durante i lavori del tavolo tecnico, le emittenti eccepirono l’ inadeguatezza della metodologia proposta a suo tempo nell’ allegato della Delibera 157/06/CSP, sia in relazione alla durata troppo breve del periodo di tempo sottoposto a rilevazione, sia per la scelta, per la determinazione del livello sonoro medio dei programmi, di una “finestra” di programmazione immediatamente precedente il messaggio pubblicitario, che era stata ritenuta non rappresentativa, perché potenzialmente comprensiva di eventuali silenzi o passaggi. Si rilevarono, inoltre, le difficoltà nell’ applicazione del rispetto della norma, non permettendo gli attuali sistemi di messa in onda di prevedere in modo preciso la potenza sonora dei programmi, ed in particolare di quelli trasmessi in diretta.

Venne unanimemente indicato come parametro di rilevazione del livello sonoro il parametro c.d. psicoacustico del livello sonoro percepito (*loudness*), così come definito dalle Raccomandazioni ITU-R BS1770 e ITU-R BS1771 in tema di *loudness*.

Non fu, invece, possibile raggiungere un accordo unanime tra i partecipanti al tavolo per la determinazione dei valori numerici delle soglie e la conseguente rilevazione nel rispetto della disciplina, di tal che RAI e FRT, Federazione Radio Televisioni, presentarono due proposte differenti, che, per altro, vennero dall’ Autorità ritenute complementari, perché l’ una tiene conto maggiormente di fenomeni di lungo periodo (di tipo “statico”), mentre l’ altra tiene conto maggiormente della variabilità di fenomeni di breve periodo (di tipo “dinamico”).

Con la delibera n. 34/09/CSP del 19 febbraio 2009, l’ AGCOM ha fornito, nell’ allegato A della stessa, i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento, che tengono conto delle risultanze del tavolo tecnico.

In considerazione della rilevante novità della disciplina e al fine di consentire un graduale adeguamento da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari e l’ acquisto, l’ installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura e l’ affinamento delle procedure di verifica, è stato previsto un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione, periodo della durata di sei mesi a decorrere dall’ entrata in vigore della delibera, con sospensione, nel frattempo, della sua efficacia sanzionatoria.

Con la delibera è stato altresì istituito presso l’ Autorità un tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonché delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori, tavolo che procederà anche a rilevazioni soggettive, attraverso apposito *panel*, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite, al fine di verificare l’ impatto delle soglie di tolleranza definite nell’ allegato A della delibera. Terminato il periodo di sperimentazione, l’ AGCOM si riserva di apportare eventuali modifiche dei parametri di rilevazione.

Con la delibera in esame è stato anche istituito un tavolo permanente di consultazione presso l’ Autorità avente lo scopo di realizzare gli adeguamenti tecnici e normativi necessari per la definizione delle metodologie di rilevazione anche ad altri tipi di servizi televisivi operanti su piattaforme innovative.

L’ allegato A alla delibera fornisce la metodologia adottata dall’ AGCOM per il rilevamento oggettivo della differenza tra i livelli del segnale audio relativo ai programmi televisivi ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicità o televendita.

La potenza sonora (*loudness*) è misurata secondo la Raccomandazione ITU-R BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura del segnale audio allo scopo di determinare la *loudness unit* (LU) del programma e il livello di picco del segnale, mentre i relativi strumenti di misura sono quelli definiti nella Raccomandazione ITU-R BS.1771, che definisce i requisiti tecnici per gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770.

Nelle misurazioni di lungo periodo, si ritiene accertato il superamento del livello ordinario dei programmi, quando in almeno il 5% dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita supera il livello sonoro medio del programma. La soglia di tolleranza è stata stabilita in 0,5 dB.

Nelle misurazioni di breve periodo, la verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita, rispetto al livello sonoro del programma, è effettuata sulla base di un numero significativo di rilevazioni (almeno 30 misure per il messaggio o la televendita). Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 10 % dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita supera il livello sonoro medio del programma, tenendo conto della soglia di tolleranza di 1,5 dB.

L'infrazione da parte dell'emittente o del fornitore di contenuti oggetto della verifica al divieto di diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi si intende accertata, quando in almeno una delle due misurazioni (di lungo periodo o di breve periodo) si sia verificato il superamento dei valori indicati.

BOX NORMATIVO

- Delibera dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 538/01/CSP, del 27 luglio 2001, Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite
- Delibera dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 132/06/CSP, del 12 luglio 2006, Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP
- D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione
- Delibera dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 157/06/CSP, del 25 ottobre 2006, Misure urgenti per l' osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite
- Delibera dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 50/07/CSP, del 24 luglio 2007, Costituzione del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006
- Delibera dell' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 34/09/CSP, del 19 febbraio 2009, Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite